

3

PROBLEMI di TRANSIZIONE e INDIRIZZI GENERALI

Per le classi di abilitazione relative alle discipline insegnate nella Scuola media superiore, il DM 39/98, e di conseguenza il DM 22/05, che si applica alle lauree specialistiche in corso di disattivazione, prevedevano percorsi differenti di accesso alle SSIS.

In linea di massima, le classi di abilitazione relative alle discipline umanistiche, che per tradizione implicano scelte ampie e a volte eccessive, oltre al possesso di una Laurea Specialistica (solitamente in più classi), richiedono un percorso di crediti formativi universitari (CFU) disciplinari che lo studente deve avere acquisito nel percorso universitario consistente nella Laurea di primo livello seguita dalla Laurea Specialistica (il cosiddetto 3 + 2). In questo percorso il DM 22/05 è la “traduzione” in CFU delle discipline indicate nel DM 39/98.

Per le classi di abilitazione tecnico-scientifiche non sono invece indicate nel DM 39/98 specifiche discipline, dal momento che si riteneva che il percorso disciplinare del laureato fosse già sufficientemente strutturato, garantendo di conseguenza una solida preparazione di base. Il DM 22/05 non indica quindi percorsi di crediti da acquisire nel corso del “3 + 2” e ritiene sufficiente, per l’accesso alle SSIS, il possesso della Laurea Specialistica.

L’istituzione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) pone ovviamente il problema dei pre-requisiti per l’accesso a tale Tirocinio. Tale problema è reso ancora più complesso dall’annunciata riforma delle classi di abilitazione, che impone il superamento del DM 39/98 e, di conseguenza, del DM 22/05. Inoltre, la modifica, a seguito del DM 270/04, delle Lauree Specialistiche in Lauree Magistrali, a partire

dall'A.A. 2008-9 e non oltre l'A.A. 2009-10 – la dichiarazione di equipollenza tra Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali è contenuta nel DM 386 del 26/07/2007 – impone di gestire una delicata fase di passaggio che permetta l'immediata ripresa del percorso formativo degli insegnanti e la sua ordinata prosecuzione.

Pertanto, almeno sino all'A.A. 2010-11 ovvero sino a tutto il 2011 – cioè fino a quando non si avranno i primi laureati nelle Lauree Magistrali riformate a seguito del DM 270/04 (e successivi decreti) – i requisiti di accesso al TFA devono essere quelli che regolavano l'accesso alle SSIS in base al DM 22/05. In caso contrario sarebbero penalizzate intere generazioni di laureandi e laureati, che non potrebbero accedere al TFA.

Appare inoltre necessario che vengano progressivamente esaminati gli attuali percorsi previsti dal DM 22/05, valutandone l'impatto ed introducendo eventuali aggiustamenti che si rivelino opportuni. Tuttavia, in relazione alle attuali classi di abilitazione, i percorsi previsti dal DM 22/05 tengono in ampio conto i contenuti disciplinari presenti nelle Lauree Specialistiche. La riforma introdotta in seguito all'applicazione del DM 270/04, ancora in corso di attuazione, non è stata tale da modificare la struttura dei corsi di laurea di primo livello e magistrale, avendo agito in particolare sull'organizzazione didattica dei corsi medesimi, che risultano analoghi nelle Lauree Specialistiche e nelle future Lauree Magistrali.

Il TFA si inserisce in un quadro normativo, scolastico e universitario che costituisce il necessario punto di riferimento per una nuova formazione degli insegnanti concretamente realizzabile a breve termine, e cioè a partire dal prossimo anno accademico 2009-2010.

In particolare, l'impianto dell'attuale sistema scolastico presenta una precisa struttura dell'organico dei docenti, basato sulle classi di abilitazioni definite dal DM 39/98 e sulle cattedre a esse correlate. Una revisione di tale impianto non può

prescindere da una contestuale riflessione sul problema generale di una riforma più ampia.

Il compito più urgente non è quello di prospettare una soluzione di tali problemi – che dovranno essere affrontati e risolti in una fase successiva – bensì di definire un percorso di formazione degli insegnanti, di indiscutibile serietà ai fini di un miglioramento del livello generale di preparazione dei docenti e degli studenti e creare le condizioni per aprire la strada anche a insegnanti giovani e comunque dotati di una solida preparazione.

In tale ottica, dunque, i punti qualificanti della formazione degli insegnanti debbono essere coniugati con l'iter formativo degli studenti che sono già pronti per essere inseriti in tale percorso, in una prospettiva di medio periodo.

Il TFA definisce un percorso innovativo che, al contempo, si inserisce in modo armonico nell'esistente, senza introdurre dannose rotture e discontinuità che determinerebbero l'impossibilità di garantire a breve periodo la preparazione di insegnanti in grado di gestire il difficile mondo della scuola e delle sue necessarie trasformazioni.

Un importante elemento di novità generale è la distinzione tra la formazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. Pur nella pari dignità e durata del corso di studi la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, attenta alle conoscenze disciplinari di base, è orientato sin dalla laurea magistrale all'acquisizione di specifiche competenze in ambito psico-pedagogico e didattico necessarie per tale livello di insegnamento.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dal meccanismo di selezione dell'accesso al TFA che, ponendo precise indicazioni in merito alla valutazione delle conoscenze disciplinari – condizione non eludibile per l'ammissione al TFA a motivo dell'obbligo del raggiungimento di punteggi di ampia sufficienza nelle due prove (test e prova orale) – è anche strumento di “compensazione” laddove l'attuale

normativa (DM 22/05) non pone precisi vincoli disciplinari nei requisiti d'accesso alle classi di abilitazione.

Un altro importante elemento di novità è il ruolo dell'università nella formazione degli insegnanti, pur nella ricerca di un equilibrio tra le diverse componenti che devono contribuire alla formazione del futuro docente. La centralità del tirocinio – come indica la sua stessa denominazione di TFA – non prescinde in nessun momento del percorso didattico, compreso quello della prova finale, dalla funzione di garanzia delle conoscenze disciplinari attribuita ai docenti universitari, pur nell'ampia valorizzazione di tutti i saperi necessari alla formazione della professione docente.

D'altra parte il TFA risponde all'esigenza da più parti ribadita di formare il futuro insegnante non in modo meramente teorico ma con un'esperienza che sia effettivamente “sul campo”. Va sottolineato in tal senso il ruolo attribuito all'insegnante “tutor” il quale ha un ruolo decisivo nell'attività dapprima osservativa e poi attiva che lo studente deve svolgere nella classe di cui il “tutor” stesso è responsabile. Inoltre, i laboratori didattici organizzati in ambito universitario, hanno una fondamentale funzione di raccordo tra le conoscenze teoriche e di didattica disciplinare e l'attività di tirocinio svolta in classe.

L'attuale priorità, suggerita da un senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni scolastiche e delle aspettative dei giovani in formazione, è procedere rapidamente alle fasi esecutive, senza porre in discussione l'impianto generale della normativa esistente. Difatti, ciò condurrebbe a grandi ritardi nella realizzazione e, di fatto, alla mancata attivazione dei processi di formazione degli insegnanti e di abilitazione all'insegnamento.

In merito al DM 22/05, va ricordato che il Ministero, a motivo della complessità delle procedure legate alla revisione delle norme sul quale esso si fonda, ha recentemente riconfermato che esso rappresenta il punto di riferimento normativo

vigente, dando indicazioni alle università di uniformare per ora i piani di studio delle Lauree Magistrali a tale decreto. Ne consegue che, almeno sino al 2010-2011, ogni modifica al DM 22/05, non deliberata con il necessario anticipo alle istituzioni universitarie e di conseguenza non comunicata agli studenti, comporterebbe gravi difficoltà nella gestione delle carriere degli studenti attualmente in corso ed enormi disagi agli studenti stessi: disagi non giustificati, per chi dovesse adeguare i percorsi già condotti a una nuova normativa, tenendo anche conto degli ampi saperi disciplinari acquisiti dagli studenti nel quinquennio di studi universitari, garantiti peraltro dall'attuale normativa. Non si deve dimenticare, infine, che le Lauree Magistrali previste dal DM 270/04 sono state costruite in alcuni ambiti tenendo conto anche di un eventuale percorso che portasse all'insegnamento (sulla base appunto di quanto dettato dal DM 22/05).

Eventuali limiti del DM 22/05 in merito ai requisiti d'accesso – peraltro marginali in relazione alle attuali classi di abilitazione – non sono tali da mettere in discussione la struttura del nuovo processo di formazione. Infatti, proprio perché esso prende avvio dall'esistente, i correttivi introdotti, soprattutto in merito alle prove d'accesso e all'organizzazione intrinseca del TFA, rappresentano uno strumento di garanzia. Vale a dire che, per compensare la minore chiarezza in merito ai requisiti in alcune classi di abilitazione, in particolare quelle tecnico-scientifiche, si sottolinea, al momento dell'accesso al TFA, la necessaria preparazione disciplinare nelle materie oggetto di insegnamento nella specifica classe di abilitazione.

Ciò non esclude la necessità di una progettazione di più lungo periodo. Tale progettazione non dovrebbe riguardare la struttura del TFA, che è un progetto innovativo da implementare sul lungo periodo, quanto la valutazione del problema dei requisiti d'accesso. Le novità introdotte dal DM 270/04, i cui risultati non potranno vedersi immediatamente, ma entro un paio di anni, e le eventuali novità introdotte nei programmi scolastici, consigliano di mantenere una forte attenzione al momento di raccordo tra percorso del “3+2” e il TFA. Occorrerà difatti che tali due

fasi siano raccordate nel modo più adeguato ai fini di un percorso coerente di formazione di insegnanti giovani e preparati.

Per l'accesso al corso di TFA per le scuole secondarie di primo grado, almeno fino all'a.a. 2010-2011, non sarà necessario avere frequentato la specifica laurea magistrale. L'accesso avverrà con modalità analoghe a quelle previste per le classi di abilitazione relative alle scuole secondarie di secondo grado, tenendo presente il DM 22/05 (si veda al riguardo quanto precisato nella prima parte di questo documento).

Coloro che avessero già superato l'esame di ammissione alle SSIS e avessero in seguito sospeso la loro frequenza, sono ammessi al TFA senza dover sostenere l'esame di ammissione per la corrispondente classe di abilitazione.